

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 8 DEL 18/01/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/01/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Ufficio Segreteria – Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente del Settore 1 (Bilancio).

Dalla Residenza Municipale, li 19 gennaio 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CONCESSIONE IN USO DEL CINEMA "LAVATOIO" E DEL SALONE "SNAPORAZ". INIZIATIVE A SEGUITO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DEL 31.03.2010 REG. FALL. N. 16/10.

L'anno duemiladodici, il giorno diciotto, del mese di gennaio, alle ore 09:30 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20/01/2012 al 04/02/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	P
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'Assessore Cibelli esce alle ore 11,15 e non partecipa sia alla discussione che alla votazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 14 (proponente: Sindaco) predisposta in data 18/01/2012 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/01/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante no impegno per la Regolarità Contabile espresso in data 18/01/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 14

.....
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
-



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 DEL 18/01/2012

CONCESSIONE IN USO DEL CINEMA "LAVATOIO" E DEL SALONE "SNAPORAZ". INIZIATIVE A SEGUITO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DEL 31.03.2010 REG. FALL. N. 16/10.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LA GIUNTA

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL CINEMA "LAVATOIO" E DEL SALONE "SNAPORAZ". INIZIATIVE A SEGUITO DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO DEL 31.03.2010 REG. FALL. N. 16/10.

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 680 del 16.11.2005 il Comune di Cattolica concedeva alla Ditta OMISSIS l'uso del cinema "Lavatoio" e del salone "Snaporaz" per le attività di proiezione cinematografica, a titolo sperimentale e per la durata di anni uno a decorrere dal 18.11.2005, alle condizioni regolate dai rispettivi schemi di convenzione;
- in data 18.11.2005 venivano stipulate le rispettive concessioni per l'uso del cinema "Lavatoio" Rep. n. 1 e del salone "Snaporaz" Rep. n. 2;
- per le due concessioni di cui trattasi la ditta concessionaria avrebbe dovuto versare un canone annuo complessivo di € 36.000,00 oltre ad IVA del 20%, per un totale di € 43.200,00 di cui € 12.000,00 (comprensivi di IVA) per il cinema "Lavatoio" ed € 31.200,00 (comprensivi di IVA) per il salone "Snaporaz" (art. 3 della convenzione Rep. n. 1 del 18.11.2005 e art. 5 della convenzione Rep. n. 2 del 18.11.2005);
- in relazione alla concessione del salone "Snaporaz" la ditta concessionaria avrebbe dovuto altresì rimborsare all'Amministrazione comunale le spese sostenute per le utenze di acqua e luce (art. 6 della convenzione Rep. n. 2 del 18.11.2005), per un importo di € 5.655,00;

- nonostante la scadenza delle convenzioni al 18.11.2006 la ditta OMISSIS continuava ad occupare senza titolo i predetti locali di proprietà comunale per tutto il periodo dal 19.11.2006 al 02.04.2007;
- nonostante le reiterate diffide di cui alle note dell'Amministrazione comunale prot. n. 15763 del 20.10.2006, prot. n. 15763 del 12.12.2006 e prot. n. 15763 del 15.03.2007, la OMISSIS provvedeva soltanto al pagamento dei seguenti importi: € 7.800,00 a titolo di canone di concessione per il cinema "Lavatoio" ed € 20.280 a titolo di canone di concessione per il salone "Snaporaz", mentre non provvedeva al pagamento delle spese di utenza, nè alla corresponsione dell'indennizzo per l'occupazione degli immobili senza titolo;
- con Nota prot. n. 11/8 del 04.06.2007 il Dirigente del 2° Settore trasmetteva al Dirigente del Settore Finanziario e Contratti la pratica di cui all'oggetto al fine di attivare la procedura per l'esperimento di ogni più opportuna azione stragiudiziale e giudiziale volta ad ottenere dalla Ditta OMISSIS il pagamento di tutto quanto dovuto al Comune di Cattolica;
- con Deliberazione G.M. n. 90 del 27.06.2007 l'Amministrazione comunale incaricava il Responsabile dell'Avvocatura Civica, Avv. Andrea Berti ad intraprendere ogni più opportuna azione giudiziale finalizzata a tutelare i legittimi interessi dell'Ente in relazione ai fatti sopra descritti;
- che in esecuzione della succitata Delibera, l'Avvocato incaricato:
 - a) notificava in data 12.09.2007 alla Ditta OMISSIS atto di citazione a comparire dinnanzi al Tribunale di Pesaro per ivi udirla condannare a titolo di occupazione senza titolo dei cinema di proprietà comunale, "Lavatoio" e "Snaporaz", al pagamento della somma di euro 14.400,00, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo oltreché delle spese legali dell'introdotta giudizio;
 - b) depositava in data 05.09.2007 presso la cancelleria del Tribunale di Pesaro due ricorsi per Decreto Ingiuntivo di pagamento ex art. 633 c.p.c., rispettivamente per il pagamento della somma di euro 4.409,72 (oltre interessi agli interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo ed alle spese, competenze ed onorari della procedura e relativi oneri accessori, nonché spese successive occorrendo) a titolo di terza rata a saldo del canone annuo per l'utilizzo del cinema "Lavatoio" e, della somma di complessivi euro 19.185,27 (oltre interessi agli interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo ed alle spese, competenze ed onorari della procedura e relativi oneri accessori, nonché spese successive occorrendo) a titolo di canone di concessione non pagato ed utenze non rimborsate relative al cinema "Snaporaz";
- in data 08.09.2007 il Tribunale di Pesaro emetteva i due Decreti Ingiuntivi n. 722/07 e n. 723/07, che venivano ritualmente notificati alla ditta ingiunta in data 17.09.2007;
- la Ditta OMISSIS con due distinti atti di citazione notificati in data 26/29.10.2007 proponeva opposizione ai provvedimenti monitori, invitando l'Amministrazione a comparire davanti all'intestato Tribunale per ivi udirsi accogliere le seguenti conclusioni: *"Piaccia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, previo rigetto della domanda attrice, condannare l'ingiungente al pagamento delle spese di lite."*;
- il comune di Cattolica si costituiva nei suddetti giudizi iscritti al R.G. n. 3037/07 e R.G. n. 3038/07 per tutelare le ragioni dell'Ente;
- con Ordinanze del 22/25.03.2008, rese a scioglimento delle riserve del

20.02.2008, il Tribunale di Pesaro concedeva la provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi suddetti;

- la causa introdotta innanzi al Tribunale di Pesaro con atto di citazione del 03.09.2009 ed iscritta al R.G. n. 2437/2007, si chiudeva con sentenza n. 652/2009, depositata in data 01.10.2009, con la quale il Giudice accertava e dichiarava *“l’abusiva occupazione da parte del convenuto degli immobili per cui è causa dal 18.11.2006 fino al 3.4.2007”* e condannava la ditta OMISSIS *“al pagamento in favore dell’attore della somma complessiva di euro 14.400,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’abusiva occupazione ed oltre interessi legali fino al saldo sulla somma originaria rivalutata di anno in anno, cioè per momenti differenziati inflattivi, fino al saldo”* e condannava il convenuto *“al pagamento in favore dell’attore delle spese di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 3.600,00, OLTRE iva e Cpa come per legge”*;

- con Nota prot. n. 32247 del 18.11.2009 l’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica chiedeva al Dirigente del Settore 1 di attivare la procedura di riscossione coattiva di cui al D.P.R. 602/1973, delle somme liquidate in sentenza, nonché di euro 437,00 per l’imposta di registro anticipata dal Comune per la registrazione del provvedimento;

- parallelamente, espletata l’attività istruttoria nei due procedimenti R.G. n. 3037/2007 e R.G. n. 3038/2007, il Giudice tratteneva le cause in decisione;

- nelle more dei termini concessi per il deposito di conclusioni e repliche, il Giudice unico dott.ssa Carbini, avuto notizia che con sentenza n. 16/2010 del 31.03.2010 lo stesso Tribunale aveva dichiarato il fallimento di OMISSIS, dichiarava con Ordinanze del 24.11.2011 l’interruzione dei giudizi iscritti ai nn. R.G. 3037/07 e 3038/07 nel rispetto dell’art. 43, comma 3, Legge fallimentare *“(Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge. L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo.”)*;

Vista la nota dell’Ufficio unico di Avvocatura prot. n. 961 del 13.01.2012 con cui si è chiesto al Dirigente del Settore 1 un’informativa in ordine allo stato della procedura coattiva di recupero del credito nascente dalla sentenza predetta;

Vista la documentazione trasmessa dal Dirigente del Settore 1 (nota Equitalia del 16.01.2012) da cui si evince che Equitalia ha proposto ricorso per insinuazione passiva tardiva per il recupero del credito nascente dalla sentenza del Tribunale di Pesaro;

Vista e condivisa la proposta di cui alla Nota dell’Ufficio Unico di Avvocatura pubblica prot. n. 01/2012 del 17.01.2012;

Visto l’art. 10, comma 2, lett. e) della Convenzione per l’Ufficio unico di Avvocatura pubblica, secondo il quale l’Ufficio “cura la fase preparatoria dei provvedimenti di decisione in merito alla resistenza in giudizio ed alla attivazione delle azioni giudiziarie: limitatamente a detti fini, l’Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all’esito della procedura descritta al

successivo art. 12;"

Visto l'art. 42, comma 1, della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): *“La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.”*;

Visto l'art. 43 , comma 1, della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): *“Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.”*;

Visto l'art. 51 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): *“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.”*;

Visto l'art. 93, comma 1, della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) che prevede la possibilità di proporre domanda di ammissione al passivo fallimentare di un credito almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;

Considerato che dall'esame degli atti della procedura fallimentare risulta che l'udienza per l'esame dello stato passivo e la relativa dichiarazione di esecutività si è tenuta in data 08.07.2010;

Visto l'art. 101 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): *“Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza..Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99 . Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. ...”*;

CONSIDERATO che al Comune non è mai pervenuto l'avviso di cui all'art. 92 della Legge fallimentare e che dunque, incolpevolmente è trascorso il termine di cui al primo comma del citato art. 101 della Legge fallimentare;

Considerato, pertanto, che l'unica possibilità di far valere il credito nei confronti della società fallita consiste nella insinuazione tardiva nel passivo fallimentare;

Ritenuto doveroso ed opportuno promuovere nei confronti del Fallimento la domanda di ammissione al passivo fallimentare ai sensi dell'art. 101 L. Fall. per il recupero dei crediti sopra indicati;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di proporre domanda di ammissione al passivo del Fallimento della ditta OMISSIS ai sensi dell'art. 101 L. Fall. per i crediti derivanti dalla Concessione in uso del cinema "Lavatoio" e del salone "Snaporaz" relativi ai due procedimenti interrotti dal tribunale di Pesaro di cui ai R.G. n. 3037/2007 e R.G. n. 3038/2007;

2) di conferire il relativo incarico all'Avv. Alessandra Vita dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 1 (Bilancio).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....